



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

Prot. 9504/2017

ORDINANZA n° 19 del 27/10/2017

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza fabbricato Via Costere.

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo di constatazione e segnalazione di pericolosità, per la pubblica incolumità, redatto in data 28/09/2017 prot. 8514 dal Geom. Giglio Anacleto, Responsabile Ufficio Tecnico Sett. Urbanistica-Ambiente-Territorio e dalla sig.ra Linardi Anna, operatrice della Polizia municipale, relativo a parte del fabbricato, ubicato in Via Costere di questo Comune, individuato in catasto sul foglio di mappa n. 15 con la particella n. 207 sub. 2, con il quale è stata accertata una situazione di pericolo per lo stato dei luoghi.

CONSIDERATO che il fabbricato suddetto, prospiciente su una strada pubblica, via Costere, che è di passaggio frequente, sia pedonale che veicolare, presenta condizioni di fatiscenza, in quanto in parte crollato e in parte fessurato, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'integrità delle persone;

VISTA la documentazione fotografica relativa al predetto accertamento che comprova lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il rischio di ulteriori e imminenti cedimenti strutturali della predetta costruzione possano arrecare danni alle proprietà confinanti, nonché a persone, animali o cose e che, pertanto, necessitano interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza;

CONSTATATO, inoltre, la situazione di abbandono e di precarietà dal punto di vista igienico all'interno del fabbricato diruto, diventato ormai ricettacolo per ratti e altri animali e crescita selvaggia di alberi;

VISTO che dall'altra parte della strada in questione è presente il presidio medico generico-punto prelievo-vaccinale molto frequentato dalla locale utenza e dai Comuni limitrofi;

VISTA l'ordinanza n.18 del 28/09/2017 prot. 8532 con la quale si stabiliva la chiusura e quindi la non transitabilità sia per i veicoli che per i pedoni della strada dirimpetto il fabbricato in questione;

ATTESO che il fabbricato, come sopra identificato, risulta essere di proprietà dei [redacted] 1/8 di proprietà, [redacted] 1/8 di proprietà, [redacted] 1/8 di proprietà, [redacted] 1/8 di proprietà, [redacted] 1/8 di proprietà, [redacted] usufrutto parziale (dati aggiornati al 27/09/2012), tutti defunti, i cui eredi individuati risultano essere: [redacted]

CONSTATATO che i detti eredi, quali legittimi proprietari, sono stati più volte sollecitati al ripristino del fabbricato, giuste note Ns prot. 10926/2006 - n. 9131/2011 - n.5515/2013 - n.4286/2017;

DATO atto che esistono gli estremi per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in quanto l'edificio è posto in fregio ad una via pubblica;

VISTE le leggi in materia di urbanistica e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.Lgs. 267/00 ssmm, art. 54 e 50;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Ai sigg.ri, individuati quali eredi:

[REDACTED] di provvedere alla eliminazione dei pericoli, per l' incolumità pubblica, mediante la messa in sicurezza dell'immobile e delle strutture pericolanti, con la demolizione delle parti cadenti, lo sgombero del materiale di risulta presente, il ripristino di adeguate norme igieniche riguardanti lo stabile posto in Via Costere, individuato in catasto sul foglio di mappa n. 15 con la particella n. 207 sub. 2 entro l'improrogabile termine **di 10** giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. Tutti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che, qualora i summenzionati proprietari coeredi, non diano attuazione all'ordinanza entro il termine stabilito, le opere necessarie di messa in sicurezza dell'immobile, con demolizione delle parti pericolanti, verranno effettuate dal Comune, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente e susseguente all'intervento.

Gli Uffici comunali provvederanno, invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Cosenza di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti.

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata alle persone interessate e sopra elencate.

COMUNICA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni (vigente C.d.S.).

Che ogni ulteriore informazione a riguardo potrà essere richiesta al Responsabile U.T.C./Territorio-Urbanistico e alla Polizia Municipale durante il normale orario di servizio.

E' dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro In Guarano, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale/Territorio-Ambiente e all'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.-Manutentivo, ognuno per quanto di competenza.-

IL SINDACO

FIRMATO D.ssa Dora LIO